

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0016665 del 02/02/2018 - Entrata

Impronta informatica: a6ed3c97c9582dbe6cc301140b996ecd393322c0c46651e85c95557518e365f6

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ALLEGATO A

Al verbale di Verifica del 01 Febbraio 2018 N. 70



**COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE CHE
HANNO CONDOTTO AL DISSESTO**

(ai sensi dell'art. 246, comma 1 T.U.E.L. 267/2000)

Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329 del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro
ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

- Visto l'art. 244, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art. 246 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione del Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'Organo di Revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;
- Visto i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visto l'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto l'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 149/2011;
- Visto la comunicazione prot. 5014 del 29/01/2018 della Prefettura di Terni, Ufficio Territoriale del Governo – Area II – Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali;

PRESENTA

La seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Terni

Contesto normativo

Il D.Lgs. n. 267/2000 all'art 244, recita: *"Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste"*.

L'Ente rientra nella seconda fattispecie indicata dall'articolo 244, e prima di arrivare alla situazione di dissesto, ha tentato la via del riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del Tuel. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Umbria, ha deliberato di "non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Terni", e sul successivo ricorso proposto dall'Ente, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha respinto il ricorso.

Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 del Tuel, il diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale porta all'applicazione dell'art. 6 comma 2 del dlgs 149/2011. Di conseguenza il Prefetto assegna al consiglio comunale il compito di convocarsi entro 20 giorni ed esprimersi sul dissesto finanziario dell'Ente. Qualora il Consiglio Comunale non provveda a deliberare il dissesto, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e provvede allo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000.

I soggetti della procedura di risanamento, in caso di delibera di dissesto da parte del Consiglio Comunale, sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell'art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.



La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Iter seguito

Il Comune di Terni, con deliberazione di Consiglio Comunale n.188 del 16/05/2016 ha approvato il rendiconto della gestione 2015, dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di € 58.359.131,83 meno 1.830.470,56 (prima quota recuperata) quindi di € 56.528.661,27, con ripiano in tre anni dell'importo di € 3.445.015,03, pari al disavanzo ordinario, e ripiano in 30 anni per l'importo di € 54.914.116,80 relativo al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01 gennaio 2015.

Successivamente con comunicazione pec della Dirigente del Servizi Finanziario Dott.ssa Elena Contessa, in data 07 ottobre 2016 veniva fatta segnalazione ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del TUEL con cui si comunicava il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. La Dirigente segnalava che già nel parere al bilancio di previsione 2016-2018 venivano evidenziate alcune criticità che purtroppo, in base ai controlli operati, venivano confermate mettendo a rischio la tenuta dei conti. La Giunta Comunale con delibera n. 266 del giorno 08 ottobre 2016, prendeva immediatamente atto che la consistenza dello squilibrio non rendeva possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, ed all'unanimità deliberava di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 bis del TUEL. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 362 del 18 ottobre 2016, approvava il ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, senza richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione. Successivamente il Consiglio Comunale con delibera n. 430 del 28 dicembre 2016, approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed effettuava le comunicazioni previste per legge. In data 11/01/2017, il Ministero degli Interni con propria nota chiedeva una serie di informazioni al fine di integrare l'istruttoria. Successivamente, lo stesso Ministero in data 03 luglio 2017 inviava la propria relazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto dal Comune di Terni, evidenziando diverse criticità. La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Umbria, con delibera n. 83/2017/PRSE del 14/07/2017 e depositata in data 20/07/2017, non approvava il piano. Contro la non approvazione il Comune di Terni proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 243 quater quinto comma del Tuel. Successivamente la Corte dei Conti a sezioni riunite rigettava il ricorso, e la Prefettura di Terni, nel notificare la disposizione dell'udienza, diffida l'Ente a voler deliberare il dissesto. Durante l'iter del ricorso, il Comune di Terni deliberava (Consiglio Comunale n. 374 del 20/12/2017) un aggiornamento integrativo al piano approvato con delibera di consiglio comunale n. 430 del 28 dicembre 2016, ma lo stesso con delibera n. 1 del 16 gennaio 2018 sempre della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Umbria, veniva dichiarato irricevibile.

Analisi delle cause che hanno portato al dissesto

Le cause che hanno determinato l'attuale situazione di dissesto, sono molteplici, e l'insieme delle stesse ha poi portato all'attuale situazione.

Il ripetuto disavanzo dell'equilibrio di parte corrente, è stato di volta in volta affrontato con il mantenimento di residui attivi che si sarebbero dovuti eliminare; i tempi lunghi di pagamento dei vari creditori, hanno permesso sicuramente di rimandare più avanti possibile le problematiche, ma allo stesso tempo di ingigantirle. Il formarsi di debiti fuori bilancio di una certa entità, ha contribuito a far precipitare una situazione che non era mai stata semplice e che andava sempre peggiorando.

Oltre a quanto evidenziato, vi è sicuramente da segnalare anche il non adeguato controllo interno e monitoraggio delle spese correnti, nonché le croniche difficoltà nelle riscossioni. Ciò ha creato una situazione tale che ha portato all'utilizzo persistente di anticipazione di cassa, al mancato rispetto negli ultimi anni di ben quattro dei parametri deficitari, al sempre elevato indebitamento ed a lunghi tempi di pagamento. Tali fattori evidenziavano inequivocabilmente le difficoltà in cui si trovava l'Ente. Si segnala inoltre anche la mancanza di un puntuale controllo sulle società partecipate, che ha portato nel tempo a differenze contabili con susseguente contenzioso e formarsi di debiti fuori bilancio. Tutto ciò risulta segnalato anche dal precedente Organo di Revisione.

La situazione di dissesto non è origine della gestione di questi ultimi anni, ma trae origini ben più remote anche se da un punto di vista "numerico" le problematiche si sono in particolar modo evidenziate con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di € 56.528.661,27 (58.359.131,83 meno prima quota recuperata di € 1.830.470,56), con ripiano in tre anni dell'importo di € 3.445.015,03 pari al disavanzo ordinario, e ripiano in 30 anni per l'importo di € 54.914.116,80 relativo al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01 gennaio 2015. L'entità del riaccertamento straordinario avvenuto nel 2015, è evidente conseguenza del fatto che negli esercizi precedenti, la gestione dei residui non ha avuto quell'attenzione e quella oculatezza che avrebbe dovuto avere, e tale comportamento ha contribuito a coprire evidenti squilibri.

La successiva emersione di diversi debiti fuori bilancio hanno posto l'Ente in una situazione di grave squilibrio finanziario, che ha portato ad intraprendere il percorso in precedenza indicato.

La bocciatura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che a parere del Collegio rappresentava l'unica ed ultima possibilità per evitare il dissesto, ha determinato la situazione attuale che a questo punto risulta essere irreversibile.

Importi che determinano il dissesto.

La composizione degli importi a cui l'Ente deve far fronte e che hanno costituito la massa debitoria complessiva oggetto del piano di riequilibrio pluriennale approvato in data 28/12/2016, è pari ad € 14.590.049,93, costituita dai seguenti elementi:

- a) Disavanzo 2015 € 3.445.015,03;
- b) Debiti fuori bilancio € 7.145.034,90;
- c) Accantonamento contenzioso e passività potenziali € 4.000.000,00.

L'importo di cui alla lettera a), a seguito di errore formale, è stato rettificato in € 2.370.942,43 come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 360 del 12/12/2017 con la quale si proponeva al Consiglio la relativa modifica.

I debiti fuori bilancio, a seguito di ulteriore dettagliata verifica, sono stati quantificati in € 6.586.991,51, come risulta anche dall'integrazione al piano di riequilibrio effettuata in data 20/12/2017. Gli stessi sono relativi ad importi formati nella maggior parte dei casi negli anni 2013, 2014 e 2015, ma non mancano importi relativi ad anni molto precedenti, addirittura dal 1985 in avanti.

L'accantonamento al contenzioso e passività potenziali per € 4.000.000,00, è comprensivo di problematiche con società partecipate, ed è stato effettuato sulla base di stime degli uffici competenti.

Tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dai vari Dirigenti, non risultano ulteriori debiti fuori bilancio.

Interventi della Corte dei Conti

La Corte dei Conti in questi ultimi anni, è intervenuta più volte in merito alla situazione dell'Ente. Si riporta di seguito alcune delle segnalazioni effettuate.

Deliberazione n. 198/2014 sul rendiconto 2012: raccomandazione all'Ente di garantire gli equilibri del bilancio di competenza e quelli di cassa, con opera di prevenzione di futuri possibili rischi potenziali di insolvenza o mancanza di liquidità, attuando idonea programmazione finanziaria ed una attenta gestione del bilancio, rispettando il pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio come previsto dalle norme contabili vigenti.

Deliberazione n. 131/2015 relativamente alla verifica della relazione sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni del secondo semestre 2013: viene tra l'altro evidenziata la criticità nel mantenimento degli equilibri di cassa nonché profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL, in relazione al controllo strategico, al controllo di gestione e al controllo sulle società partecipate.

Deliberazione n. 16/2016 sul rendiconto 2013: vengono evidenziate criticità relativamente alle verifiche del rispetto dei vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero di amministratori degli organismi partecipati, alle procedure di controllo e di governance degli stessi nonché alla mancata indicazione dei provvedimenti adottati per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra l'Ente e gli stessi organismi alla data del 31.12.2012, alle previsioni delle entrate e delle spese in conto capitale, alle entrate e spese aventi carattere non ripetitivo, all'anticipazione di tesoreria, al contenimento delle spese, al calcolo dell'incidenza delle spese di personale dell'Ente, al Conto del patrimonio, al basso grado di realizzazione delle entrate da recupero evasione tributaria, all'attendibilità dei residui attivi antecedenti al 2009, alla mancata adozione del piano triennale di contenimento delle spese e al mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili e ai conseguenti riflessi sull'attendibilità del Conto del patrimonio.

Deliberazione n. 98/2016, sul Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2014: vengono evidenziate profili di criticità che determinano un giudizio complessivo di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL, relativamente al controllo di gestione, il quale, non consentendo la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei singoli servizi/centri di costo e la determinazione degli indicatori di economicità, risulta ancora effettuato con modalità non pienamente conformi a quelle indicate negli articoli 196 e 197 del TUEL. Vengono poi rilevati altri profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL relativamente: a) quanto al controllo strategico, per il quale, a causa dell'indisponibilità degli esiti di detto controllo riferiti all'esercizio 2014, non è possibile verificare se le riferite modifiche intervenute nella struttura tecnica di supporto e nelle metodologie di lavoro, abbiano consentito di conformare lo stesso alle previsioni dell'art. 147 ter del TUEL; b) quanto al controllo sugli equilibri finanziari, sia per l'assenza di un costante monitoraggio circa l'incidenza dei risultati di gestione degli organismi partecipati sul bilancio finanziario dell'Ente, sia per le difficoltà nella riscossione delle entrate correnti e nell'analisi delle relative cause, sia, infine, per le riferite difficoltà nella quantificazione dell'ammontare del debito verso fornitori di beni e servizi; c) quanto al controllo sulle società partecipate, che non risulta ancora pienamente corrispondente alle previsioni di cui all'art. 147 quater del TUEL, in particolare per l'assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società e gli ulteriori flussi informativi necessari per il controllo di cui trattasi; d) quanto al controllo di qualità dei servizi, effettuato su iniziativa delle singole direzioni, senza la regolamentazione di un sistema di controllo unitario.

Segnalazioni dell'Organo di revisione negli ultimi esercizi.

Nelle precedenti relazioni sulle proposte di deliberazione consiliare del Rendiconto della gestione degli esercizi 2013, 2014 e 2015 per quanto concerne il precedente Collegio, e dell'esercizio 2016 per quanto concerne l'attuale Collegio, venivano segnalate diverse criticità.

In particolare in tutti gli esercizi in esame il Collegio aveva, tra le altre cose, rilevato quanto segue.

Sull'Anticipazione di tesoreria.

Segnalazione di un continuativo ricorso da parte dell'Ente all'anticipazione di tesoreria nel corso di tutti gli esercizi, con incremento di spese per oneri finanziari. L'Organo di revisione ha ripetutamente raccomandato di porre in essere idonei provvedimenti correttivi atti ad evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria in modo ampio e ripetuto e a ricondurlo al carattere di eccezionalità che lo stesso dovrebbe avere. L'organo di revisione segnalava inoltre che la risoluzione dei problemi di liquidità dell'Ente avrebbe anche permesso di migliorare i tempi di pagamento ottenendo una "tempestività dei pagamenti". Riguardo all'esercizio 2014 inoltre, il Collegio fa anche riferimento alla Corte dei Conti-sezione Regionale di controllo che nella delibera n. 198 del 18/12/2012 relativa al rendiconto 2012 rilevava quanto "... la sussistenza di criticità in merito al ripetuto utilizzo dette anticipazioni di tesoreria, che possono costituire un fattore di rischio per gli equilibri di bilanci o di breve e di medio periodo ed incidere sulla sana gestione finanziaria. L'anticipazione di Tesoreria, prevista dall'art. 222 del TUEL, è infatti una possibilità straordinaria concessa agli Enti per superare nel breve periodo situazioni transitorie di mancanza di liquidità, non potendo rappresentare in alcun modo una fonte ordinaria di finanziamento. Il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, fra l'altro, è uno degli indicatori, di cui all'art. 5 del D.Lgs'149/2011 di situazione di squilibrio finanziario." Riguardo all'esercizio 2016, viene altresì chiesta una verifica delle somme aventi destinazione vincolata e non utilizzate in termini di cassa.

Sui Residui Attivi.

Segnalazioni relative alla vetustà ed all'elevato ammontare di talune tipologie di residui, quali ad esempio quelli derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada, dai tributi iscritti a ruolo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Collegio invitava l'Ente ad accelerare e intensificare ogni azione volta al recupero delle somme rappresentate dalla considerevole mole di residui attivi ancora esistenti alla fine dell'esercizio. Esortava altresì L'Ente a monitorare attentamente l'evoluzione della riscossione, ponendo in essere tutte le necessarie attività di supporto e sollecitazione previste dalle vigenti norme, nei confronti degli agenti della riscossione e del concessionario. Ancora il Collegio rilevava la scarsa capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, con particolare riferimento alle somme iscritte tra i residui attivi. In relazione alle entrate tributarie derivanti dal recupero dell'evasione, si registrava nell'esercizio 2015 la totale assenza di incassi in conto competenza, dato che appariva senz'altro anomalo, anche se riferibile, almeno in parte, ad una errata imputazione contabile in bilancio delle somme incassate. Il Collegio specificava inoltre che riteneva opportuno che l'Ente, oltre ad esercitare le necessarie azioni di stimolo e controllo in precedenza richiamate nei confronti dei soggetti attualmente preposti, provvedesse quanto prima a riorganizzare l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate, al fine di accrescerne l'efficacia. Riguardo all'esercizio 2016 viene ulteriormente fatto sollecito per una più celere riscossione e monitoraggio della situazione.

Sugli Organismi Partecipati.

Il Collegio ha sempre raccomandato di avviare le azioni necessarie per la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle società partecipate, ricorrendo, se del caso, all'attivazione della compensazione con eventuali partite debitorie nei confronti delle medesime. Ha altresì raccomandato di adottare i necessari provvedimenti, tesi alla riconciliazione delle partite di debito/credito tra l'ente e le società partecipate. Tale fattore, già sollecitato in occasione del rendiconto 2013, viene ribadito anche in occasione del rendiconto 2014. In tale occasione il Collegio informava che le prime conclusioni a cui l'Ente era giunto, riportate nel "documento parificazione contabilità partecipate" comportano la necessità di richiamare l'attenzione sugli effetti negativi che potrebbero determinarsi sui bilanci del comune degli esercizi successivi al 2014 a causa dei probabili e/o ulteriori debiti che dovessero definitivamente manifestarsi al termine delle

operazioni di riconciliazione, non contabilizzati nel bilancio dell'ente. Quanto sopra, anche in considerazione del mancato riscontro, tra le quote dell'avanzo di amministrazione, di somme vincolate a tale scopo, circostanza che potrebbe rendere necessario il reperimento di nuove risorse sul bilancio di previsione 2015. In occasione del rendiconto 2015 il Collegio rilevava che dall'esame dei prospetti relativi ai debiti/crediti reciproci tra l'Ente e le società partecipate emergeva la presenza di rilevanti discrepanze tra le risultanze contabili dell'Ente e quelle delle società. In proposito il Collegio evidenziava la necessità che venisse quanto prima formalizzato l'esito della verifica condotta dai gruppi di lavoro appositamente incaricati dall'Ente per il riscontro delle posizioni debitorie/creditorie nei confronti delle società partecipate, in quanto l'operazione non era più procrastinabile. Ciò avrebbe permesso di definire le posizioni e le eventuali pendenze, avviando le necessarie operazioni di regolarizzazione. Il Collegio quindi invitava l'Ente a provvedere con sollecitudine alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio o comunque a porre in essere, sempre laddove ricorrano puntualmente tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti, eventuali accordi transattivi, facendo riferimento a quanto evidenziato dalla Corte dei conti dell'Umbria, Sezione regionale di controllo, deliberazione n.123 del 23/09/2015. In occasione del rendiconto 2016, viene fatto un esplicito richiamo a voler procedere ad una puntuale riconciliazione con le società partecipate e voler definire un adeguato sistema di controllo, come anche indicato nella Delibera 130/2016/VSG del 30/12/2016, della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Umbria.

Sui Parametri di deficitarietà.

Il Collegio ha sempre evidenziato il mancato rispetto di ben 4 parametri su 10 negli ultimi anni, come risulta dal prospetto che segue:

Soglia	2012	2013	2014	2015	2016
2) <42%		Non rispettato	Non rispettato		
3) <65%	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato
4) <40%	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato
7) <150%	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato
9) < 5%				Non rispettato	Non rispettato

Sull'indebitamento.

Il Collegio interviene nel rendiconto 2013 evidenziando che in considerazione dell'elevato ammontare del debito residuo derivante dalla contrazione di mutui e dall'emissione di prestiti obbligazionari, nonché dell'incidenza dei conseguenti oneri finanziari, così come rilevata nell'apposita sezione della presente relazione, tenuto altresì conto del ricorso dell'Ente all'anticipazione di liquidità erogata dalla Cassa DD. PP. ai sensi del D. L. 35/2013, occorre porre in essere tutte le misure possibili volte al contenimento dell'indebitamento stesso. L'invito viene rinnovato in occasione del rendiconto 2014, mentre nel rendiconto 2015 e 2016 prende atto che è comunque avvenuta una riduzione del debito ma che occorre procedere in tale direzione, anche al fine di un abbattimento degli oneri finanziari.

Sull'inventario.

Sia nel rendiconto 2013 che 2014, il Collegio rileva che non è stato effettuato l'inventario. Nel rendiconto 2015 si prende atto che è stato effettuato l'inventario dei beni mobili ma non quello dei beni immobili, stesso discorso nel rendiconto 2016.

Sulle modalità di contabilizzazione.

Nel rendiconto 2015 il Collegio osserva che le spese del personale relative al trattamento accessorio e premiante liquidate nell'esercizio 2015, riferite all'anno 2014, sono state pagate con imputazione ai residui dell'anno 2014, invece di essere imputate all'esercizio 2015, come previsto dal principio contabile all.4/2 del D.Lgs 118/2011, punto 5.2. Ciò ha determinato una importante contrazione delle spese impegnate nell'esercizio 2015 nell'int.1 della parte spesa del bilancio. La riduzione delle spese impegnate ha influenzato sia le singole voci che concorrono alla determinazione del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto dell'obiettivo del Patto di stabilità interno dell'anno 2015, sia l'importo delle spese del personale calcolato ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006. Tale modalità di contabilizzazione non ha determinato effetti sul risultato di amministrazione finale, mentre ha comportato un incremento del risultato di competenza (senza considerare l'eventuale fondo pluriennale vincolato) ed un conseguente peggioramento del risultato della gestione dei residui. Il Collegio evidenzia che la modalità di contabilizzazione delle spese anzidette adottata dall'Ente, pur non risultando conforme al nuovo principio contabile sulla competenza finanziaria, non ha alterato il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno e l'osservanza del limite massimo alle spese del personale imposto dalla legge.

Piano triennale del contenimento delle spese.

In occasione del rendiconto 2013, il Collegio aveva rilevato la mancata predisposizione del Piano Triennale del Contenimento delle Spese di cui all'art. 2. commi 594 e 599 della L. 244/2007, evidenziando l'importanza dell'adozione del predetto piano al fine di consentire una razionalizzazione di alcune voci rilevanti della spesa corrente, anche alla luce dei più recenti provvedimenti normativi in tema di "spending review".

Sulla tempestività dei pagamenti.

In occasione del rendiconto 2016, il Collegio rileva che ci si trova di fronte ad un peggioramento relativamente alla tempestività dei pagamenti, ed invita l'Ente alla predisposizione ed attuazione di misure idonee che consentano una riduzione, così come previsto dall'articolo 41 del D.L. 22/2014.

Le numerose segnalazioni effettuate dal Collegio, evidenziano una serie di problematiche di varia natura, che hanno sicuramente contribuito a portare l'Ente nell'attuale situazione.

Conclusioni

Visto quanto in precedenza riportato, vista la lettera della Prefettura di Terni prot. 5014 del 29/01/2018, il Collegio dei Revisori conferma che l'Ente si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario in quanto non riesce a trovare copertura con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000 a debiti certi ed esigibili.

Tale situazione, che poteva eventualmente essere sanata con il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, vista la bocciatura dello stesso risulta al momento insanabile.

Posto ciò, il Collegio dei Revisori ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Tuel, e rimette al Consiglio Comunale la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Collegio dei Revisori informa che la presente relazione, fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art. 244 del Tuel, deve essere trasmessa alle competenti Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica.

Terni, 01 Febbraio 2018



Comune di Terni - ACTRA01

GEN° 0016665 del 02/02/2018 - Entrata

Impronta informatica: a6ed3c97c9582dbe6cc301140b996ecd393322c0c46651e85c95557518e365f6


Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

L'organo di revisione economico-finanziaria


Rag. Fabio Castellani - Presidente



Dott. Carlo Berretti - Revisore



Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia Anastasi - Revisore





Adunanza del giorno 02.02.2018
N. 13

Oggetto: Dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000.
Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio alle ore 13,50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

MALAFOGLIA Francesca
DE ANGELIS Tiziana
ROSATI Moreno
CORRADI Sandro
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

- 5 -02- 2018

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

TERNI - 5 -02- 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 244, comma 1 del T.U.E.L. un Ente locale è in "dissesto finanziario" quando "non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili" oppure "esistono nei confronti dell'Ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte";

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI - 5 -02- 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

- che, per effetti della norma di cui al punto precedente, due possono essere i presupposti alternativi dello stato di dissesto: la prima condizione è da individuarsi nella incapacità funzionale e la seconda nell'insolvenza dell'Ente, condizioni, entrambe, che devono verificarsi con il carattere della strutturalità, facendo emergere l'incapacità dell'amministrazione a far fronte a situazioni deficitarie con l'utilizzo degli ordinari strumenti di gestione (artt. 193 e 194 del T.U.E.L.) e determinare quindi l'insorgenza del dissesto;

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

Pres. C.C.
Segr. AA.GG. x
C.C.
Attività Finanziarie
TUTTI DIRIGENTI
Sindaco


Considerato che con deliberazione n. 198 del 2014, relativa al rendiconto 2012, la Corte dei Conti ha segnalato, fra l'altro, che il Comune di Terni dovrà garantire gli effettivi equilibri del bilancio di competenza, ed i rispettivi equilibri di cassa, adoperandosi per prevenire nel futuro rischi potenziali di insolvenza o mancanza di liquidità, attraverso una programmazione finanziaria rigorosa ed una attenta gestione del bilancio, nel rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio come previsto dalle norme contabili vigenti;

Che con deliberazione n. 131/2015 relativamente alla verifica della relazione sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni del secondo semestre 2013, la Corte dei Conti ha evidenziato, tra l'altro, criticità nel

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



(Handwritten signature of the President)

mantenimento degli equilibri di cassa e profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL, in relazione al controllo strategico, al controllo di gestione e al controllo sulle società partecipate.

Che con deliberazione n. 16/2016, relativo al controllo sul rendiconto 2013, la Corte dei Conti ha rilevato la sussistenza di criticità in merito alle verifiche circa il rispetto dei vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero di amministratori degli organismi partecipati, alle previsioni delle entrate e delle spese in conto capitale, alle entrate e spese aventi carattere non ripetitivo, all'anticipazione di tesoreria, al contenimento delle spese, alle procedure di controllo e di governance degli organismi partecipati, alla mancata indicazione dei provvedimenti adottati per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra l'Ente e le società partecipate, discordanti al 31.12.2012, al calcolo dell'incidenza delle spese di personale dell'Ente, al Conto del patrimonio, al basso grado di realizzazione delle entrate da recupero evasione tributaria, all'attendibilità dei residui attivi antecedenti al 2009 iscritti in contabilità mediante ruoli, alla mancata adozione del piano triennale di contenimento delle spese e al mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili e ai conseguenti riflessi sull'attendibilità del Conto del patrimonio.

Che con deliberazione n. 98/2016, relativa al Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni – esercizio 2014, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria ha ritenuto che dall'esame del referto annuale e dei chiarimenti forniti dall'Ente sono emersi:

1) profili di criticità, che non raggiungono un giudizio complessivo di inadeguatezza, degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL, in merito al controllo di gestione, il quale, non consentendo la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei singoli servizi/centri di costo e la determinazione degli indicatori di economicità, risulta ancora effettuato con modalità non pienamente conformi a quelle indicate negli articoli 196 e 197 del TUEL. Su tali aspetti ha invitato l'Ente ad adottare le misure idonee a superare le criticità rilevate; 2) profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL. In particolare: a) quanto al controllo strategico, per il quale, a causa dell'indisponibilità degli esiti di detto controllo riferiti all'esercizio 2014, non è possibile verificare se le riferite modifiche intervenute nella struttura tecnica di supporto e nelle metodologie di lavoro, abbiano consentito di conformare lo stesso alle previsioni dell'art. 147 ter del TUEL; b) quanto al controllo sugli equilibri finanziari, sia per l'assenza di un costante monitoraggio circa l'incidenza dei risultati di gestione degli organismi partecipati sul bilancio finanziario dell'Ente, sia per le difficoltà nella riscossione delle entrate correnti e nell'analisi delle relative cause, sia, infine, per le riferite difficoltà nella quantificazione dell'ammontare del debito verso fornitori di beni e servizi; c) quanto al controllo sulle società partecipate, che non risulta ancora pienamente corrispondente alle previsioni di cui all'art. 147 quater del TUEL, in particolare per l'assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società e gli ulteriori flussi informativi necessari per il controllo di cui trattasi; d) quanto al controllo di qualità dei servizi, effettuato su iniziativa delle singole direzioni, senza la regolamentazione di un sistema di controllo unitario.

Che il Collegio dei Revisori dei Conti, nei pareri espressi sulle proposte di deliberazione consiliare al Rendiconto della gestione, ed in modo particolare per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 aveva sottolineato alcune criticità ed in modo particolare era stato segnalato il continuo ricorso da parte dell'Ente all'anticipazione di tesoreria con conseguente incremento dell'importo degli oneri su detto utilizzo; su questo punto l'Organo di revisione aveva più volte segnalata l'esigenza di ricondurre detto strumento al carattere di eccezionalità che gli è proprio attraverso l'adozione di ogni

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

strumento ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo; lo stesso Collegio aveva anche posto l'attenzione dell'Ente sulla vetustà di alcuni residui attivi, tipo quelli derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, da tributi iscritti a ruolo, dall'imposta comunale sulla pubblicità, dalla tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche invitando l'Ente ad intensificare ed incrementare l'attività volta al recupero di dette somme, a monitorare l'evoluzione della riscossione delle stesse ponendo in essere tutte le attività di supporto e sollecitazione previste dalla normativa vigente nei confronti degli agenti della riscossione e del concessionario; il Collegio dei Revisori aveva individuato nella difficoltà di parificazione della partite debito/credito con le società partecipate altro elemento critico per il bilancio dell'Ente al quale si aggiungeva la scarsa capacità di riscossione da parte dell'Ente dei crediti che lo stesso vantava verso gli organismi partecipati, proprio per questo, e su consiglio degli stesse Revisori, l'Ente a partire dal 2014 ha avviato una attività di compensazione tra le partite debito/credito con le aziende partecipate; il Collegio, nel corso degli ultimi 4 anni ha anche più volte sottolineato l'eccessivo ricorso all'indebitamento, il non rispetto di 4 parametri di deficitarietà su 10, la mancanza di un puntuale inventario di beni mobili ed immobili, il ritardo dei tempi di pagamento relativi ai debiti di funzionamento.

Che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, avvenuta con deliberazione del C.C. nr. 237, nell'esprimere il parere il responsabile della direzione attività finanziarie, sottolineava alcune criticità che, nel corso dei costanti monitoraggi effettuati dopo detta approvazione si sono confermate puntualmente mettendo a rischio la tenuta dei conti dell'Ente. In modo particolare in questa relazione-parere si sottolineava: **per la parte riferita alle entrate correnti** *“le entrate consolidate negli anni sono state quantificate tenendo conto del trend storico, con i correttivi, laddove necessari, conseguenti ad informazioni acquisite ed accertate negli ultimi tempi; come ogni anno alcune previsioni rivestono carattere programmatico e necessitano di essere accompagnate da un'attenta e costante attività organizzativa ed amministrativa perché possano tradursi in concreto flusso di riscossioni. Sarà pertanto indispensabile che la direzione attività finanziarie continui a controllare e monitorare costantemente l'andamento di queste partite di entrata al fine di poter suggerire all'amministrazione, laddove si rendessero necessari, gli opportuni correttivi per garantire il costante equilibrio di bilancio”*; **per la parte riferita alle spese correnti** *“nei pareri espressi in fase di predisposizione dei bilanci di previsione degli anni precedenti si dava conto delle assai serie difficoltà incontrate nella costruzione degli stessi, avendo l'Ente una disponibilità di risorse che si andavano progressivamente riducendo rispetto agli anni precedenti; è evidente che il bilancio 2016 vede aggravate tali difficoltà. Alle ulteriori pesanti riduzioni di risorse disponibili si aggiunge il fatto che gli interventi di razionalizzazione della spesa diventano sempre più problematici”*.

Che con nota prot. 142365 del 7 ottobre 2016 ad oggetto “art. 153, comma 6, del T.U.E.L.. Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario sulla gestione delle Entrate e delle spese correnti che pregiudicano gli equilibri del bilancio 202018, l'allora Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente in occasione della redazione del pre-consuntivo 2016 evidenziava un probabile squilibrio di competenza di parte corrente quantificabile in oltre € 3.000.000,00 al netto di partite debitorie pregresse che al momento erano in via di precisa quantificazione;

Preso atto di quanto al punto precedente l'Ente effettuava una preliminare ricognizione di partite debitorie cui dover dare copertura finanziaria, con una particolare attenzione alla riconciliazione delle situazioni debito/credito con le sue partecipate e avviava una puntuale procedura di riaccertamento straordinario dei residui;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Ciciliano

Rilevato che al quadro di cui sopra si aggiungeva, a quella data un ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria che evidenziava una costante carenza di liquidità, da imputare sostanzialmente alla difficoltà di riscossione delle entrate coniugata con una rigidità della spesa corrente, riassumibile come di seguito riportato:

	Rendiconto esercizio 2014	Rendiconto esercizio 2015	Rendiconto esercizio 2016
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte	80.687.558,02	91.257.049,53	72.499.559,34
Entità anticipazioni complessivamente restituite	80.687.558,02	91.257.049,53	72.499.559,34
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	4.683.597,02	10.402.775,63	9.292.361,42
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art.222 TUEL	25.193.302,02	39.228.459,00	46.384.796,00
Entità delle somme maturate per interessi passivi	338.815,09	683.684,20	699.639,33
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile	12.382.366,00	7.230.656,77	5.543.939,59
Esposizione massima di tesoreria	18.840.223,93	30.666.432,49	30.671.048,46
Giorni di utilizzo delle anticipazioni	343	365	365

Ritenuto opportuno ricordare che il risultato di amministrazione per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, contenuto nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" relativo agli esercizi finanziari in questione ha evidenziato un graduale ma progressivo peggioramento come riportato dai seguenti risultati:

	Rendiconto 2013		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			6.053.765,12
Riscossioni	33.596.800,01	194.367.545,24	227.964.345,25
Pagamenti	70.227.947,80	163.563.094,53	233.791.042,33
Fondo cassa al 31 dicembre (A)			227.068,04
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)			
Differenza (C=A-B)			227.068,04
Residui attivi (D)	131.850.100,93	39.850.622,10	171.700.723,03
Residui passivi (E)	91.674.323,80	53.049.672,77	144.723.996,57
Differenza Risultato di amministrazione (+/-) (C+D-E)			27.203.794,50

	Rendiconto 2014		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			227.068,04
Riscossioni	39.464.420,19	178.400.304,85	217.864.725,04
Pagamenti	56.846.684,33	160.585.174,81	217.431.859,14
Fondo cassa al 31 dicembre (A)			659.933,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)			
Differenza (C=A-B)			659.933,94
Residui attivi (D)	125.902.951,94	52.512.306,96	178.415.258,90
Residui passivi (E)	84.545.825,68	50.054.822,94	134.600.648,62
Differenza Risultato di amministrazione (+/-) (C+D-E)			44.474.544,22

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

	Rendiconto 2015		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			659.933,94
Riscossioni	36.390.938,69	204.620.008,58	241.010.947,27
Pagamenti	49.918.170,37	191.169.334,38	241.087.504,75
Fondo cassa al 31 dicembre (A)			583.376,46
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)			
Differenza (C=A-B)			583.376,46
Residui attivi (D)	101.673.705,16	55.601.069,25	157.274.774,41
Residui passivi (E)	31.538.947,24	67.221.992,32	98.760.939,56
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			218.440,02
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			9.132.611,09
Differenza Risultato di amministrazione (+/-) (C+D-E)			49.746.160,20

	Rendiconto 2016		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			583.376,46
Riscossioni	37.064.440,50	174.165.706,36	211.230.146,86
Pagamenti	56.616.398,47	153.568.225,34	210.184.623,81
Fondo cassa al 31 dicembre (A)			1.628.899,51
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)			
Differenza (C=A-B)			1.628.899,51
Residui attivi (D)	101.875.151,05	42.292.471,11	144.167.622,16
Residui passivi (E)	22.378.882,88	57.858.938,88	80.237.821,76
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.803.702,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			10.996.505,80
Differenza Risultato di amministrazione (+/-) (C+D-E-FPV)			51.758.491,61

Considerato che la composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 che originariamente conteneva un errore formale è stata rettificata con Deliberazione di Giunta n. 360 del 12/12/17 con cui si è proceduto alla presentazione al Consiglio della delibera ad oggetto "Rettifica parziale e nuova approvazione della composizione dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione riportato nella delibera del C.C. nr.188 del 15 maggio 2016 di approvazione del rendiconto 2015. Approvazione" che riportava il seguente dato corretto:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leonardo Di Carlo

	Rendiconto esercizio 2013	Rendiconto esercizio 2014	Rendiconto esercizio 2015	Rendiconto esercizio 2016
Risultato di amministrazione (+/-)	27.203.794,50	44.474.544,22	49.746.160,20	51.758.491,61
<i>di cui:</i>				
a) Vincolato	5.003.473,13	4.571.234,20	14.457.342,80	29.277.290,65
aa) Fondo ex D.L. 35/2013	18.750.293,34	34.587.842,49	33.693.899,13	26.188.444,13
aaa) Altri accantonamenti			1.800.000,00	6.800.000,00
b) Per spese in conto capitale	660,00	3.515,84		2.054.689,73
c) Per fondo ammortamento	-		-	-
d) Per Fondo svalutazione Crediti	3.449.368,03	5.311.951,69	55.249.506,93	46.136.257,80
e) Non vincolato (+/-) *	-	-	55.454.588,66	- 58.698.190,70

Preso atto che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 30/04/2015 l'ente ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 in applicazione dell'articolo 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni le risultanze del quale sono riportate nella tabelle che segue:

Risultato d'amministrazione al 1/1/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui	40.973.168,00
Composizione del Risultato d'amministrazione	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	52.009.573,63
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	38.270.040,29
Avanzo vincolato corrente 2013 non impegnato nell'esercizio 2014	889.036,40
Avanzo vincolato corrente derivante da riaccertamento straordinario	115.308,48
Avanzo vincolato c/capitale derivante da riaccertamento straordinario	4.599.810,15
Parte destinata agli investimenti	3.515,84
TOTALE PARTE DISPONIBILE (maggior disavanzo da riaccertamento straordinario)	-54.914.116,79

- con deliberazione nr. 274 del 15/06/2015 è stata definita la modalità di ripiano del maggior disavanzo di cui al punto precedente in 30 anni per un importo annuale di euro **1.830.470,56**;

- con riferimento alle misure previste dall'art. 188 del TUEL, per l'esercizio 2015, il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 188 del 16 maggio 2016 così come rettificata con Deliberazione di Giunta n.360 del 12/12/17 il Comune di Terni ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2015, che riporta un maggior disavanzo di amministrazione pari a € 2.370.942,43 ripianabile come indicato nello stesso atto in tre anni come di seguito riportato:

- anno 2016: € 300.000,00
- anno 2017: € 498.434,91
- anno 2018: € 1.572.507,52.

- con riferimento **all'esercizio 2016**, con deliberazione di Consiglio comunale n.118 del 17/5/2017, il Comune di Terni ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2016, che riportava un disavanzo di amministrazione pari a euro 58.698.190,70 con un maggior disavanzo rispetto all'esercizio 2015, considerato dopo la rettifica di cui alla delibera di G.C. n.360 del 12/12/17, pari a euro 7.445.015,03, maggior disavanzo di amministrazione (comprensivo di quello generato nel 2015 non ancora assorbito) articolabile nel seguente modo:

- passività potenziali per € 5.800.000,00, di cui
 - € 4.000.000,00 a costituzione di un fondo contenzioso legale (accantonamento obbligatorio nel rispetto del principio concernente la contabilità finanziaria dove al paragrafo 5.2 punto h

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Sisto

dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011, si prevede a copertura del rischio di eventuale soccombenza derivante da contenzioso, l'accantonamento ad un apposito fondo l'ammontare del quale è stato determinato a seguito di nota dell'avvocatura comunale;

- € 1.800.000,00 rappresentano il fondo contenzioso società partecipate;
- parte residua di € 1.645.015,03 quale ulteriore disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016;

Rilevato che, relativamente il risultato della gestione di competenza, per gli anni che vanno dal 2013 al 2016, così come definito dalle risultanze finali come da rendiconto approvato può essere riassunto nella tabella che segue:

		Rendiconto esercizio 2013	Rendiconto esercizio 2014	Rendiconto esercizio 2015	Rendiconto esercizio 2016
Accertamenti	(+)	234.218.167,34	230.912.611,81	260.221.077,83	216.458.177,47
Impegni	(-)	216.612.767,30	210.639.997,75	258.391.326,70	211.427.164,22
Risultato gestione di competenza		17.605.400,04	20.272.614,06	1.829.751,13	5.031.013,25
Applicazione dell'eventuale Avanzo di amministrazione non vincolato (dell'esercizio precedente)		96.765,00			
utilizzo dell'avanzo:					
Titolo I – spese correnti		96.765,00			
Titolo II – spese in conto capitale					
Titolo III – rimborso di prestiti (quota capitale)					
Risultato della gestione di competenza al netto dell'utilizzo dell'avanzo		17.508.635,04	20.272.614,06	1.829.751,13	5.031.013,25

Che il risultato di competenza si è così determinato:

Riscossioni in conto competenza	(+)	194.367.545,24	178.400.304,85	204.620.008,58	174.165.706,36
Pagamenti in conto competenza	(-)	163.563.094,53	160.585.174,81	191.169.334,38	153.568.225,34
<i>Differenza</i>	(A)	30.804.450,71	17.815.130,04	13.450.674,20	20.597.481,02
residui attivi di competenza		39.850.622,10	52.512.306,96	55.601.069,25	42.292.471,11
residui passivi di competenza		53.049.672,77	50.054.822,94	67.221.992,32	57.858.938,88
<i>Differenza</i>	(B)	-13.199.050,67	2.457.484,02	-11.620.923,07	-15.566.467,77
Risultato gestione di competenza (A)-(B)		17.605.400,04	20.272.614,06	1.829.751,13	5.031.013,25

Rilevato che, per ciò che attiene la capacità di riscossione dell'Ente, le risultanze finali come da rendiconto approvato possono riassumersi come di seguito riportato:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

	Rendiconto esercizio 2013			Rendiconto esercizio 2014			Rendiconto esercizio 2015			Rendiconto esercizio 2016		
	Accertamenti (A)	Riscossioni	Capacità	Accertamenti (A)	Riscossioni	Capacità	Accertamenti (A)	Riscossioni	Capacità	Accertamenti (A)	Riscossioni	Capacità
		(R)	%		(R)	%		(R)	%		(R)	%
			(R/A)			(R/A)*			(R/A)			(R/A)*
Titolo I - Tributi propri	58.336.432,01	41.617.659,55	71,34	87.166.825,17	55.142.159,08	63,26	85.181.859,00	56.751.090,50	66,62	79.490.816,56	53.180.962,29	66,90
Titolo II - Trasferimenti correnti	19.302.468,01	14.725.051,17	76,29	9.456.272,38	5.591.590,28	59,13	11.427.789,39	4.757.144,19	41,63	10.342.611,29	4.714.664,80	45,58
Titolo III extratributarie	16.509.402,73	9.734.878,03	58,97	16.025.222,32	8.614.800,49	53,76	13.830.656,01	8.168.942,08	59,06	17.192.298,14	10.483.639,03	60,98
Totale Entrate Correnti	94.148.302,75	66.077.588,75	70,18	112.648.319,87	69.348.549,85	61,56	110.440.305,30	69.677.176,77	63,09	107.025.725,99	68.379.266,12	63,89

Considerato che in tema di capacità di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi la tabella seguente dimostra la situazione dell'Ente alla data del 31/12/2016 come da risultanze finali dell'ultimo rendiconto approvato:

	Rendiconto esercizio 2013			Rendiconto esercizio 2014			Rendiconto esercizio 2015			Rendiconto esercizio 2016		
	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo/smaltimento su residui	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo/smaltimento su residui	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo/smaltimento su residui	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo/smaltimento su residui
	(a)	(b)	b/a*100		(a)	(b)		b/a*100	(a)		(b)	b/a*100
Titolo I - Tributi propri	30.365.808,62	12.453.888,22	41,01	35.142.678,20	17.654.703,04	50,24	48.038.060,99	24.358.209,28	50,71	49.884.886,03	19.850.328,33	39,79
Titolo II - Trasferimenti correnti*	13.309.067,11	1.400.984,12	10,53	15.913.335,33	1.526.076,67	9,59	18.245.786,26	984.051,56	5,39	16.151.275,70	5.140.722,94	31,83
Titolo III - Entrate extratributarie	61.266.917,61	4.852.183,47	7,92	59.183.955,20	8.517.081,84	14,39	54.210.132,36	5.858.815,06	10,81	55.636.635,89	8.580.820,47	15,42
Totale entrate correnti	104.941.793,34	18.707.055,81	17,83	110.239.968,73	27.697.861,55	25,12	120.493.979,61	31.201.075,90	25,89	121.672.797,62	33.571.571,74	27,59
di cui Entrate Proprie (Titoli I e III)	91.632.726,23	17.306.071,69	18,88	94.326.633,40	26.171.784,88	27,74	102.248.193,35	30.217.024,34	29,55	101.389.679,51	27.185.207,24	26,81
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale	47.309.021,00	8.206.040,00	17,35	39.706.211,77	5.713.024,17	14,39	38.891.625,06	2.244.017,17	5,77	19.077.437,56	1.324.405,84	6,94

8

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Arcangelo Di Girolamo

Titolo V - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	21.931.729,24	6.520.328,49	29,73	20.246.316,39	5.386.530,43	26,6	17.454.784,97	2.742.590,28	15,71	15.317.347,12	2.031.685,69	13,26
Titolo VI - entrate per servizi c/terzi	1.197.419,14	163.375,71	13,64	1.508.226,14	667.004,04	44,22	1.574.869,26	203.255,34	12,91	1.207.192,11	136.777,23	11,33
Totale entrate	175.379.962,72	33.596.800,01	19,16	171.700.723,03	39.464.420,19	22,98	178.415.258,90	36.390.938,69	20,4	157.274.774,41	37.064.440,50	23,57
Titolo I - Spese correnti	60.706.864,15	44.087,261,30	72,62	46.298.860,56	34.755,983,99	82,17	44.240.265,55	28.903,724,15	65,33	48.111.079,48	36.574,417,47	76,02
Titolo II - Spese in conto capitale	107.163.900,10	24.914,525,65	23,25	93.217.968,55	17.604,455,49	18,88	83.658.411,24	15.141,226,55	18,1	36.356.847,63	6.653.094,07	18,30
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	10.604,70	0,00		3.153.972,52	3.153.972,52	100	4.683.597,02	4.683.597,02	100	10.402.775,63	10.402,775,63	100,00
Titolo IV - Spese per servizi per c/terzi	2.086.530,84	1.226,16085	58,77	2.053.194,94	1.332,27233	64,89	2.018.374,81	1.189,62265	58,94	2.602.888,89	1.711,26035	65,74
Totale Spese	169.967.899,79	70.227,947,80	41,32	144.723.996,57	56.846,684,33	39,28	134.600.648,62	49.918,170,37	37,09	98.760.939,56	56.616,398,47	57,33

Verificati i dati contabili relativi ai tempi medi pagamento degli ultimi quattro esercizi che sono i seguenti:

- anno 2013: 178 giorni;
- anno 2014: 110 giorni;
- anno 2015: 107 giorni.
- Anno 2016: 170 giorni

Constatato che nella nota a firma del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, prot. 142365 del 7 ottobre 2016, si ipotizzava l'ipotesi della attivazione della "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L., l'Ente in base al disposto del comma 7 dello stesso articolo, effettuava una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 attività dalla quale emergono possibili debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di € 7.145.034,90 di cui € 186.612,34 a titolo di sentenze esecutive ed € 6.958.422,56 relativi ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (si precisa che l'importo complessivo dei debiti fuori è stato modificato in diminuzione nel corso dell'attività di aggiornamento del piano di riequilibrio economico finanziario dove si quantificano complessivamente in € 6.586.991,51; la differenza per € 558.043,39 è giustificata dal fatto che rappresenta consumi per pubblica illuminazione fatturati dal gestore dopo la scadenza dell'anno quindi rientranti nella categoria della passività pregresse e non dei debiti fuori bilancio);

Verificato che, dall'attività di ricognizione delle eventuali partite debitorie classificabili come "debiti fuori bilancio" emerse una situazione non fronteggiabile con il ricorso alle procedure ordinarie di cui all'art. 194 comma 2 del TUEL, nella nota di cui al punto precedente, risultava rafforzata la necessità per l'Ente di fare ricorso alla "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'art. 243- bis del TUEL;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Terni n. 362 del 18 ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Terni n. 430 del 28 dicembre 2016 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2021;

Vista la relazione finale sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Terni redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, trasmessa dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale assunta al protocollo dell'ente con n. 87044 del 03.07. 2017;

Vista la nota prot. n. 1451-21/7/2017-SC UMB-T91-P della Corte dei Conti di trasmissione della deliberazione n. 83/2017/PRSE depositata in data 20 luglio 2017 con la quale la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Terni sulla base delle motivazioni che in sintesi così si esprimono: *“le considerazioni esposte finora esprimono perplessità sia in termini di quantificazione della massa passiva sia in termini di effettiva realizzazione dei mezzi di ripiano, nei tempi e nelle misure indicate dal Comune di Terni. A simili criticità “maggiori” del Piano, si aggiungono quelle “minori” legate alla durata dello stesso Piano: Tutto ciò induce a non approvare il Piano di riequilibrio del Comune di terni ai sensi dell’art. 243-quater”*;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni addotte nella deliberazione di cui al punto precedente, che vi erano valide ragioni per impugnare la predetta delibera dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ex art. 243-quater, comma 5, del TUEL;

Visto il ricorso ad istanza di parte iscritto al nr. 578/SR/EL presentato dal Comune di Terni avverso la delibera della Corte dei Conti nr. 83/2017/PRSE allo scopo di ottenere l'annullamento e la riforma della delibera in oggetto deducendo la violazione dell'art. 243-quater del d.lgs. nr. 267/2000, per non avere, la Corte dei Conti, ritenuto sussistenti i presupposti di legge per approvare il Piano di riequilibrio presentato dal Comune di Terni, nonché vizi relativi alla motivazione del giudizio negativo espresso sulla determinazione della massa passiva ed sulla concreta sostenibilità delle misure indicate nella massa attiva;

Ritenuto opportuno, nelle more del giudizio, anche nella prospettiva di massima collaborazione istituzionale e senza prestare acquiescenza, tenere conto dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti e quindi, fornire sia una rappresentazione dello stato di avanzamento, alla data del 31.10.2017, del Piano di riequilibrio finanziario approvato con Delibera di C.C. n. 430 del 28.12.2016, sia una più compiuta ed articolata esposizione delle misure intraprese per garantire la concreta sostenibilità delle iniziative assunte e da assumere per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate dalla Corte dei Conti;

Considerato utile, in ragione di quanto precede, predisporre un aggiornamento e sviluppo del Piano nel quale:

- effettuare una ancor più puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio già illustrati nel P.R.F.P., tenendo conto degli aggiornamenti relativi al periodo successivo al 31.12.2016;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Giuliano

- illustrare, nel dettaglio, la concreta sostenibilità delle misure correttive previste dall'ente nel P.R.F.P approvato con delibera di C.C. n. 430/2016 ed il loro stato di avanzamento alla data del 31.10.2017, al fine di raggiungere l'obiettivo di una sana gestione finanziaria;
- ricorrere al Fondo di rotazione – di cui all'art. 243 ter del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, facendo proprio, senza prestare acquiescenza, il rilievo sollevato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in sede di valutazione del Piano approvato con deliberazione 430/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 374 del 20.12.2017 avente ad oggetto: Aggiornamento e sviluppo del piano di riequilibrio finanziario già approvato con delibera di Consiglio Comunale n.430 del 28/12/2016 attraverso la rappresentazione del suo stato di avanzamento, alla data del 31/10/2017;

Vista la nota prot. ente n. 7196 del 16/01/2018 della Corte dei Conti di trasmissione della deliberazione n. 1/PRSP/2018 con la quale la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria ha dichiarato irricevibile la delibera del Consiglio Comunale di Terni n. 374 del 20/12/2017 e relativi allegati riferiti all'aggiornamento e allo sviluppo del Piano di riequilibrio finanziario dell'Ente attraverso la rappresentazione del suo stato di avanzamento, alla data del 31/10/2017;

Vista la comunicazione prot. 5014 del 29/01/2018 della Prefettura di Terni-Ufficio Territoriale del Governo – Area II- Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali (assunta al protocollo dell'Ente al nr. 14218 di pari data), attraverso la quale viene trasmessa all'Ente la disposizione, relativa all'udienza del 24 gennaio 2018, della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione nella quale si dispone di respingere il ricorso presentato dal Comune di Terni avverso la deliberazione n. 83/2017/PRSE con la quale la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Terni;

Rilevato che nella nota prot. 5014 del 29/01/2018 della Prefettura di Terni-Ufficio Territoriale del Governo – Area II- Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 243 quater, comma 7 del TUEL per l'attivazione della procedura delineata dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 6/9/2011 nr. 149 per la deliberazione del dissesto, si diffida l'Ente ad adottare la delibera di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 del T.U.E.L che così recita:

- 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.*
- 2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.*
- 3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.*

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sex. Leopoldo Di Girolamo

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicitando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997;

Evidenziato che il disposto dell'art. 244 del TUEL così recita: "Si ha dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'Ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste";

Valutato che le dinamiche che hanno portato il Comune di Terni al dissesto traggono origine da crisi finanziarie che si manifestano dopo un periodo più o meno lungo, ma comunque di durata almeno ventennale, di disavanzi dell'equilibrio di parte corrente del bilancio, tamponati, per ciò che attiene la competenza, con l'avanzo di amministrazione generato dai residui attivi di dubbia esigibilità o con accertamenti di entrate straordinarie il più delle volte di natura, molto incerta, e, per ciò che riguarda la gestione di cassa con l'utilizzo delle entrate aventi specifica destinazione o di finanziamenti a breve termine con la conseguenza che la liquidità si esaurisce definitivamente e l'Ente non è più in grado di fare fronte alle proprie obbligazioni;

Che il ritardo nei pagamenti ai fornitori, sempre più numericamente importante, ha rappresentato l'estrema ratio alla quale nel momento della difficoltà è dovuto ricorrere il Comune di Terni, strumento che, nel breve periodo, ha sortito una sorta di "effetto boomerang" aggravando quindi in maniera insostenibile, e sicuramente senza rimedio, le difficoltà del bilancio dell'Ente situazione resa ancora più pesante a seguito delle risultanze dell'attività di ricognizione dei "debiti fuori bilancio";

Che gli sforzi messi in campo dall'Amministrazione Comunale in questi anni sul fronte della riduzione delle spese, da quelle del personale a quelle di rappresentanza, da quelle degli organi politici, del sociale a quelle per l'acquisto di beni e servizi, sono stati insufficienti a compensare la riduzione dei trasferimenti statali e regionali, la riduzione delle entrate extra tributarie, delle entrate provenienti da alienazioni e da permessi di costruzione, il tutto all'interno della persistente difficoltà di riscossione delle entrate correnti, attività che fino al mese di luglio 2017 ha visto Equitalia come concessionario della funzione di riscossione per le entrate, anche e soprattutto a causa della profonda crisi economica che ha investito la città, dal difficile quadro di rapporto con le partecipate malgrado le forti decisioni politiche che le hanno interessate riducendole da 11 a 3 attraverso fusioni, fallimenti e messa in liquidazione;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Che in questo quadro di crisi generale l'Ente ha dovuto adeguare i propri documenti contabili a quanto normato nel D. Lgs 118/2011, ampiamente modificato dal D.Lgs 126/2014 che, riformando profondamente la materia dei bilanci degli enti territoriali, con l'obiettivo di armonizzarli, in attuazione del principio previsto dall'art. 117 della Costituzione, ha obbligato gli Enti locali ad introdurre principi del tutto nuovi rispetto alle ordinarie politiche di bilancio fino a quel momento utilizzate dagli Enti, con conseguenze molto particolari nella contabilità degli stessi Enti:

- di centrale importanza nell'ambito della riforma è stato l'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata in base al quale le entrate e le spese devono essere imputate nell'esercizio in cui si prevede saranno riscosse e pagate, prevedendo il nuovo Fondo Pluriennale Vincolato per separare nettamente le spese imputabili agli esercizi successivi;
- nell'anno 2015, in occasione del primo esercizio di applicazione del bilancio armonizzato è stata prevista un'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui attivi e passivi allo scopo di cancellare o, in presenza dei requisiti, reimputare ad esercizi successivi i residui pregressi in applicazione del "principio della competenza finanziaria potenziata (da questa operazione per il Comune di Terni si è avuta la formazione di un disavanzo tecnico – da non confondere con il disavanzo di amministrazione, ammontante ad € 54.914.116,80; è appunto perché detto disavanzo è il risultato di un'operazione straordinaria di natura tecnica che la norma consente agli Enti un suo ripiano trentennale);
- novità fondamentale è stata anche l'introduzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, che si è concretizzato in un obbligo per gli Enti ad accantonare risorse per far fronte ad entrate di difficile ed incerta riscuotibilità, calcolato sulla base di dati storici allo scopo di impedire agli Enti di utilizzare entrate esigibili nell'esercizio ma di dubbia e difficile esazione, per la copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso e richiamato

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di dissesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del DLgs. 267/2000 per le motivazioni fin qui espresse;

Visti gli artt. 244 e 246 del TUEL;

Vista la relazione trasmessa dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 02/02/2018 assunta agli atti con nota prot.16665 in osservanza del disposto dell'art. 244 del TUEL nella quale l'organo di revisione economico-finanziaria analizza le cause che hanno provocato il dissesto del Comune di Terni ed tale relazione deve accompagnare la deliberazione di dissesto del Consiglio Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Azienda, dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 in data 02/02/2018;

Con votazione unanime

DELIBERA

13

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe A. [firma]

PRESIDENTE

Sen. Leopoldo [firma]

Di trasmettere al Consiglio Comunale la seguente proposta:

- di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto della ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni;
- di dichiarare per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 del D.Lgs. nr. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni il dissesto finanziario del Comune di Terni ricorrendo i presupposti di cui all'art. 244 del T.U.E.L.;
- Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe A. 

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo D. 

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0016665 del 02/02/2018 - Entrata

Impronta informatica: a6ed3c97c9582dbe6cc301140b996ecd393322c0c46651e85c95557518e365f6

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ALLEGATO A

Al verbale di Verifica del 01 Febbraio 2018 N. 70



**COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE CHE
HANNO CONDOTTO AL DISSESTO**

(ai sensi dell'art. 246, comma 1 T.U.E.L. 267/2000)

Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329 del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro
ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

- Visto l'art. 244, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art. 246 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione del Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'Organo di Revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;
- Visto i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visto l'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto l'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 149/2011;
- Visto la comunicazione prot. 5014 del 29/01/2018 della Prefettura di Terni, Ufficio Territoriale del Governo – Area II – Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali;

PRESENTA

La seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Terni

Contesto normativo

Il D.Lgs. n. 267/2000 all'art 244, recita: *"Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste"*.

L'Ente rientra nella seconda fattispecie indicata dall'articolo 244, e prima di arrivare alla situazione di dissesto, ha tentato la via del riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del Tuel. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Umbria, ha deliberato di "non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Terni", e sul successivo ricorso proposto dall'Ente, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha respinto il ricorso.

Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 del Tuel, il diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale porta all'applicazione dell'art. 6 comma 2 del dlgs 149/2011. Di conseguenza il Prefetto assegna al consiglio comunale il compito di convocarsi entro 20 giorni ed esprimersi sul dissesto finanziario dell'Ente. Qualora il Consiglio Comunale non provveda a deliberare il dissesto, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e provvede allo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000.

I soggetti della procedura di risanamento, in caso di delibera di dissesto da parte del Consiglio Comunale, sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell'art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Iter seguito

Il Comune di Terni, con deliberazione di Consiglio Comunale n.188 del 16/05/2016 ha approvato il rendiconto della gestione 2015, dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di € 58.359.131,83 meno 1.830.470,56 (prima quota recuperata) quindi di € 56.528.661,27, con ripiano in tre anni dell'importo di € 3.445.015,03, pari al disavanzo ordinario, e ripiano in 30 anni per l'importo di € 54.914.116,80 relativo al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01 gennaio 2015.

Successivamente con comunicazione pec della Dirigente del Servizi Finanziario Dott.ssa Elena Contessa, in data 07 ottobre 2016 veniva fatta segnalazione ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del TUEL con cui si comunicava il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. La Dirigente segnalava che già nel parere al bilancio di previsione 2016-2018 venivano evidenziate alcune criticità che purtroppo, in base ai controlli operati, venivano confermate mettendo a rischio la tenuta dei conti. La Giunta Comunale con delibera n. 266 del giorno 08 ottobre 2016, prendeva immediatamente atto che la consistenza dello squilibrio non rendeva possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, ed all'unanimità deliberava di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 bis del TUEL. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 362 del 18 ottobre 2016, approvava il ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, senza richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione. Successivamente il Consiglio Comunale con delibera n. 430 del 28 dicembre 2016, approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed effettuava le comunicazioni previste per legge. In data 11/01/2017, il Ministero degli Interni con propria nota chiedeva una serie di informazioni al fine di integrare l'istruttoria. Successivamente, lo stesso Ministero in data 03 luglio 2017 inviava la propria relazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto dal Comune di Terni, evidenziando diverse criticità. La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Umbria, con delibera n. 83/2017/PRSE del 14/07/2017 e depositata in data 20/07/2017, non approvava il piano. Contro la non approvazione il Comune di Terni proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 243 quater quinto comma del Tuel. Successivamente la Corte dei Conti a sezioni riunite rigettava il ricorso, e la Prefettura di Terni, nel notificare la disposizione dell'udienza, diffida l'Ente a voler deliberare il dissesto. Durante l'iter del ricorso, il Comune di Terni deliberava (Consiglio Comunale n. 374 del 20/12/2017) un aggiornamento integrativo al piano approvato con delibera di consiglio comunale n. 430 del 28 dicembre 2016, ma lo stesso con delibera n. 1 del 16 gennaio 2018 sempre della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Umbria, veniva dichiarato irricevibile.

Analisi delle cause che hanno portato al dissesto

Le cause che hanno determinato l'attuale situazione di dissesto, sono molteplici, e l'insieme delle stesse ha poi portato all'attuale situazione.

Il ripetuto disavanzo dell'equilibrio di parte corrente, è stato di volta in volta affrontato con il mantenimento di residui attivi che si sarebbero dovuti eliminare; i tempi lunghi di pagamento dei vari creditori, hanno permesso sicuramente di rimandare più avanti possibile le problematiche, ma allo stesso tempo di ingigantirle. Il formarsi di debiti fuori bilancio di una certa entità, ha contribuito a far precipitare una situazione che non era mai stata semplice e che andava sempre peggiorando.

Oltre a quanto evidenziato, vi è sicuramente da segnalare anche il non adeguato controllo interno e monitoraggio delle spese correnti, nonché le croniche difficoltà nelle riscossioni. Ciò ha creato una situazione tale che ha portato all'utilizzo persistente di anticipazione di cassa, al mancato rispetto negli ultimi anni di ben quattro dei parametri deficitari, al sempre elevato indebitamento ed a lunghi tempi di pagamento. Tali fattori evidenziavano inequivocabilmente le difficoltà in cui si trovava l'Ente. Si segnala inoltre anche la mancanza di un puntuale controllo sulle società partecipate, che ha portato nel tempo a differenze contabili con susseguente contenzioso e formarsi di debiti fuori bilancio. Tutto ciò risulta segnalato anche dal precedente Organo di Revisione.

La situazione di dissesto non è origine della gestione di questi ultimi anni, ma trae origini ben più remote anche se da un punto di vista "numerico" le problematiche si sono in particolar modo evidenziate con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di € 56.528.661,27 (58.359.131,83 meno prima quota recuperata di € 1.830.470,56), con ripiano in tre anni dell'importo di € 3.445.015,03 pari al disavanzo ordinario, e ripiano in 30 anni per l'importo di € 54.914.116,80 relativo al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01 gennaio 2015. L'entità del riaccertamento straordinario avvenuto nel 2015, è evidente conseguenza del fatto che negli esercizi precedenti, la gestione dei residui non ha avuto quell'attenzione e quella oculatezza che avrebbe dovuto avere, e tale comportamento ha contribuito a coprire evidenti squilibri.

La successiva emersione di diversi debiti fuori bilancio hanno posto l'Ente in una situazione di grave squilibrio finanziario, che ha portato ad intraprendere il percorso in precedenza indicato.

La bocciatura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che a parere del Collegio rappresentava l'unica ed ultima possibilità per evitare il dissesto, ha determinato la situazione attuale che a questo punto risulta essere irreversibile.

Importi che determinano il dissesto.

La composizione degli importi a cui l'Ente deve far fronte e che hanno costituito la massa debitoria complessiva oggetto del piano di riequilibrio pluriennale approvato in data 28/12/2016, è pari ad € 14.590.049,93, costituita dai seguenti elementi:

- a) Disavanzo 2015 € 3.445.015,03;
- b) Debiti fuori bilancio € 7.145.034,90;
- c) Accantonamento contenzioso e passività potenziali € 4.000.000,00.

L'importo di cui alla lettera a), a seguito di errore formale, è stato rettificato in € 2.370.942,43 come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 360 del 12/12/2017 con la quale si proponeva al Consiglio la relativa modifica.

I debiti fuori bilancio, a seguito di ulteriore dettagliata verifica, sono stati quantificati in € 6.586.991,51, come risulta anche dall'integrazione al piano di riequilibrio effettuata in data 20/12/2017. Gli stessi sono relativi ad importi formati nella maggior parte dei casi negli anni 2013, 2014 e 2015, ma non mancano importi relativi ad anni molto precedenti, addirittura dal 1985 in avanti.

L'accantonamento al contenzioso e passività potenziali per € 4.000.000,00, è comprensivo di problematiche con società partecipate, ed è stato effettuato sulla base di stime degli uffici competenti.

Tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dai vari Dirigenti, non risultano ulteriori debiti fuori bilancio.

Interventi della Corte dei Conti

La Corte dei Conti in questi ultimi anni, è intervenuta più volte in merito alla situazione dell'Ente. Si riporta di seguito alcune delle segnalazioni effettuate.

Deliberazione n. 198/2014 sul rendiconto 2012: raccomandazione all'Ente di garantire gli equilibri del bilancio di competenza e quelli di cassa, con opera di prevenzione di futuri possibili rischi potenziali di insolvenza o mancanza di liquidità, attuando idonea programmazione finanziaria ed una attenta gestione del bilancio, rispettando il pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio come previsto dalle norme contabili vigenti.

Deliberazione n. 131/2015 relativamente alla verifica della relazione sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni del secondo semestre 2013: viene tra l'altro evidenziata la criticità nel mantenimento degli equilibri di cassa nonché profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL, in relazione al controllo strategico, al controllo di gestione e al controllo sulle società partecipate.

Deliberazione n. 16/2016 sul rendiconto 2013: vengono evidenziate criticità relativamente alle verifiche del rispetto dei vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero di amministratori degli organismi partecipati, alle procedure di controllo e di governance degli stessi nonché alla mancata indicazione dei provvedimenti adottati per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra l'Ente e gli stessi organismi alla data del 31.12.2012, alle previsioni delle entrate e delle spese in conto capitale, alle entrate e spese aventi carattere non ripetitivo, all'anticipazione di tesoreria, al contenimento delle spese, al calcolo dell'incidenza delle spese di personale dell'Ente, al Conto del patrimonio, al basso grado di realizzazione delle entrate da recupero evasione tributaria, all'attendibilità dei residui attivi antecedenti al 2009, alla mancata adozione del piano triennale di contenimento delle spese e al mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili e ai conseguenti riflessi sull'attendibilità del Conto del patrimonio.

Deliberazione n. 98/2016, sul Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2014: vengono evidenziate profili di criticità che determinano un giudizio complessivo di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL, relativamente al controllo di gestione, il quale, non consentendo la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei singoli servizi/centri di costo e la determinazione degli indicatori di economicità, risulta ancora effettuato con modalità non pienamente conformi a quelle indicate negli articoli 196 e 197 del TUEL. Vengono poi rilevati altri profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL relativamente: a) quanto al controllo strategico, per il quale, a causa dell'indisponibilità degli esiti di detto controllo riferiti all'esercizio 2014, non è possibile verificare se le riferite modifiche intervenute nella struttura tecnica di supporto e nelle metodologie di lavoro, abbiano consentito di conformare lo stesso alle previsioni dell'art. 147 ter del TUEL; b) quanto al controllo sugli equilibri finanziari, sia per l'assenza di un costante monitoraggio circa l'incidenza dei risultati di gestione degli organismi partecipati sul bilancio finanziario dell'Ente, sia per le difficoltà nella riscossione delle entrate correnti e nell'analisi delle relative cause, sia, infine, per le riferite difficoltà nella quantificazione dell'ammontare del debito verso fornitori di beni e servizi; c) quanto al controllo sulle società partecipate, che non risulta ancora pienamente corrispondente alle previsioni di cui all'art. 147 quater del TUEL, in particolare per l'assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società e gli ulteriori flussi informativi necessari per il controllo di cui trattasi; d) quanto al controllo di qualità dei servizi, effettuato su iniziativa delle singole direzioni, senza la regolamentazione di un sistema di controllo unitario.

Segnalazioni dell'Organo di revisione negli ultimi esercizi.

Nelle precedenti relazioni sulle proposte di deliberazione consiliare del Rendiconto della gestione degli esercizi 2013, 2014 e 2015 per quanto concerne il precedente Collegio, e dell'esercizio 2016 per quanto concerne l'attuale Collegio, venivano segnalate diverse criticità.

In particolare in tutti gli esercizi in esame il Collegio aveva, tra le altre cose, rilevato quanto segue.

Sull'Anticipazione di tesoreria.

Segnalazione di un continuativo ricorso da parte dell'Ente all'anticipazione di tesoreria nel corso di tutti gli esercizi, con incremento di spese per oneri finanziari. L'Organo di revisione ha ripetutamente raccomandato di porre in essere idonei provvedimenti correttivi atti ad evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria in modo ampio e ripetuto e a ricondurlo al carattere di eccezionalità che lo stesso dovrebbe avere. L'organo di revisione segnalava inoltre che la risoluzione dei problemi di liquidità dell'Ente avrebbe anche permesso di migliorare i tempi di pagamento ottenendo una "tempestività dei pagamenti". Riguardo all'esercizio 2014 inoltre, il Collegio fa anche riferimento alla Corte dei Conti-sezione Regionale di controllo che nella delibera n. 198 del 18/12/2012 relativa al rendiconto 2012 rilevava quanto "... la sussistenza di criticità in merito al ripetuto utilizzo dette anticipazioni di tesoreria, che possono costituire un fattore di rischio per gli equilibri di bilanci o di breve e di medio periodo ed incidere sulla sana gestione finanziaria. L'anticipazione di Tesoreria, prevista dall'art. 222 del TUEL, è infatti una possibilità straordinaria concessa agli Enti per superare nel breve periodo situazioni transitorie di mancanza di liquidità, non potendo rappresentare in alcun modo una fonte ordinaria di finanziamento. Il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, fra l'altro, è uno degli indicatori, di cui all'art. 5 del D.Lgs'149/2011 di situazione di squilibrio finanziario." Riguardo all'esercizio 2016, viene altresì chiesta una verifica delle somme aventi destinazione vincolata e non utilizzate in termini di cassa.

Sui Residui Attivi.

Segnalazioni relative alla vetustà ed all'elevato ammontare di talune tipologie di residui, quali ad esempio quelli derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada, dai tributi iscritti a ruolo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Collegio invitava l'Ente ad accelerare e intensificare ogni azione volta al recupero delle somme rappresentate dalla considerevole mole di residui attivi ancora esistenti alla fine dell'esercizio. Esortava altresì L'Ente a monitorare attentamente l'evoluzione della riscossione, ponendo in essere tutte le necessarie attività di supporto e sollecitazione previste dalle vigenti norme, nei confronti degli agenti della riscossione e del concessionario. Ancora il Collegio rilevava la scarsa capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, con particolare riferimento alle somme iscritte tra i residui attivi. In relazione alle entrate tributarie derivanti dal recupero dell'evasione, si registrava nell'esercizio 2015 la totale assenza di incassi in conto competenza, dato che appariva senz'altro anomalo, anche se riferibile, almeno in parte, ad una errata imputazione contabile in bilancio delle somme incassate. Il Collegio specificava inoltre che riteneva opportuno che l'Ente, oltre ad esercitare le necessarie azioni di stimolo e controllo in precedenza richiamate nei confronti dei soggetti attualmente preposti, provvedesse quanto prima a riorganizzare l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate, al fine di accrescerne l'efficacia. Riguardo all'esercizio 2016 viene ulteriormente fatto sollecito per una più celere riscossione e monitoraggio della situazione.

Sugli Organismi Partecipati.

Il Collegio ha sempre raccomandato di avviare le azioni necessarie per la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle società partecipate, ricorrendo, se del caso, all'attivazione della compensazione con eventuali partite debitorie nei confronti delle medesime. Ha altresì raccomandato di adottare i necessari provvedimenti, tesi alla riconciliazione delle partite di debito/credito tra l'ente e le società partecipate. Tale fattore, già sollecitato in occasione del rendiconto 2013, viene ribadito anche in occasione del rendiconto 2014. In tale occasione il Collegio informava che le prime conclusioni a cui l'Ente era giunto, riportate nel "documento parificazione contabilità partecipate" comportano la necessità di richiamare l'attenzione sugli effetti negativi che potrebbero determinarsi sui bilanci del comune degli esercizi successivi al 2014 a causa dei probabili e/o ulteriori debiti che dovessero definitivamente manifestarsi al termine delle

operazioni di riconciliazione, non contabilizzati nel bilancio dell'ente. Quanto sopra, anche in considerazione del mancato riscontro, tra le quote dell'avanzo di amministrazione, di somme vincolate a tale scopo, circostanza che potrebbe rendere necessario il reperimento di nuove risorse sul bilancio di previsione 2015. In occasione del rendiconto 2015 il Collegio rilevava che dall'esame dei prospetti relativi ai debiti/crediti reciproci tra l'Ente e le società partecipate emergeva la presenza di rilevanti discrepanze tra le risultanze contabili dell'Ente e quelle delle società. In proposito il Collegio evidenziava la necessità che venisse quanto prima formalizzato l'esito della verifica condotta dai gruppi di lavoro appositamente incaricati dall'Ente per il riscontro delle posizioni debitorie/creditorie nei confronti delle società partecipate, in quanto l'operazione non era più procrastinabile. Ciò avrebbe permesso di definire le posizioni e le eventuali pendenze, avviando le necessarie operazioni di regolarizzazione. Il Collegio quindi invitava l'Ente a provvedere con sollecitudine alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio o comunque a porre in essere, sempre laddove ricorrano puntualmente tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti, eventuali accordi transattivi, facendo riferimento a quanto evidenziato dalla Corte dei conti dell'Umbria, Sezione regionale di controllo, deliberazione n.123 del 23/09/2015. In occasione del rendiconto 2016, viene fatto un esplicito richiamo a voler procedere ad una puntuale riconciliazione con le società partecipate e voler definire un adeguato sistema di controllo, come anche indicato nella Delibera 130/2016/VSG del 30/12/2016, della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Umbria.

Sui Parametri di deficitarietà.

Il Collegio ha sempre evidenziato il mancato rispetto di ben 4 parametri su 10 negli ultimi anni, come risulta dal prospetto che segue:

Soglia	2012	2013	2014	2015	2016
2) <42%		Non rispettato	Non rispettato		
3) <65%	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato
4) <40%	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato
7) <150%	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato	Non rispettato
9) < 5%				Non rispettato	Non rispettato

Sull'indebitamento.

Il Collegio interviene nel rendiconto 2013 evidenziando che in considerazione dell'elevato ammontare del debito residuo derivante dalla contrazione di mutui e dall'emissione di prestiti obbligazionari, nonché dell'incidenza dei conseguenti oneri finanziari, così come rilevata nell'apposita sezione della presente relazione, tenuto altresì conto del ricorso dell'Ente all'anticipazione di liquidità erogata dalla Cassa DD. PP. ai sensi del D. L. 35/2013, occorre porre in essere tutte le misure possibili volte al contenimento dell'indebitamento stesso. L'invito viene rinnovato in occasione del rendiconto 2014, mentre nel rendiconto 2015 e 2016 prende atto che è comunque avvenuta una riduzione del debito ma che occorre procedere in tale direzione, anche al fine di un abbattimento degli oneri finanziari.

Sull'inventario.

Sia nel rendiconto 2013 che 2014, il Collegio rileva che non è stato effettuato l'inventario. Nel rendiconto 2015 si prende atto che è stato effettuato l'inventario dei beni mobili ma non quello dei beni immobili, stesso discorso nel rendiconto 2016.

Sulle modalità di contabilizzazione.

Nel rendiconto 2015 il Collegio osserva che le spese del personale relative al trattamento accessorio e premiante liquidate nell'esercizio 2015, riferite all'anno 2014, sono state pagate con imputazione ai residui dell'anno 2014, invece di essere imputate all'esercizio 2015, come previsto dal principio contabile all.4/2 del D.Lgs 118/2011, punto 5.2. Ciò ha determinato una importante contrazione delle spese impegnate nell'esercizio 2015 nell'int.1 della parte spesa del bilancio. La riduzione delle spese impegnate ha influenzato sia le singole voci che concorrono alla determinazione del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto dell'obiettivo del Patto di stabilità interno dell'anno 2015, sia l'importo delle spese del personale calcolato ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006. Tale modalità di contabilizzazione non ha determinato effetti sul risultato di amministrazione finale, mentre ha comportato un incremento del risultato di competenza (senza considerare l'eventuale fondo pluriennale vincolato) ed un conseguente peggioramento del risultato della gestione dei residui. Il Collegio evidenzia che la modalità di contabilizzazione delle spese anzidette adottata dall'Ente, pur non risultando conforme al nuovo principio contabile sulla competenza finanziaria, non ha alterato il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno e l'osservanza del limite massimo alle spese del personale imposto dalla legge.

Piano triennale del contenimento delle spese.

In occasione del rendiconto 2013, il Collegio aveva rilevato la mancata predisposizione del Piano Triennale del Contenimento delle Spese di cui all'art. 2. commi 594 e 599 della L. 244/2007, evidenziando l'importanza dell'adozione del predetto piano al fine di consentire una razionalizzazione di alcune voci rilevanti della spesa corrente, anche alla luce dei più recenti provvedimenti normativi in tema di "spending review".

Sulla tempestività dei pagamenti.

In occasione del rendiconto 2016, il Collegio rileva che ci si trova di fronte ad un peggioramento relativamente alla tempestività dei pagamenti, ed invita l'Ente alla predisposizione ed attuazione di misure idonee che consentano una riduzione, così come previsto dall'articolo 41 del D.L. 22/2014.

Le numerose segnalazioni effettuate dal Collegio, evidenziano una serie di problematiche di varia natura, che hanno sicuramente contribuito a portare l'Ente nell'attuale situazione.

Conclusioni

Visto quanto in precedenza riportato, vista la lettera della Prefettura di Terni prot. 5014 del 29/01/2018, il Collegio dei Revisori conferma che l'Ente si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario in quanto non riesce a trovare copertura con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000 a debiti certi ed esigibili.

Tale situazione, che poteva eventualmente essere sanata con il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, vista la bocciatura dello stesso risulta al momento insanabile.

Posto ciò, il Collegio dei Revisori ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Tuel, e rimette al Consiglio Comunale la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Collegio dei Revisori informa che la presente relazione, fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art. 244 del Tuel, deve essere trasmessa alle competenti Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica.

Terni, 01 Febbraio 2018



Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0016665 del 02/02/2018 - Entrata

Impronta informatica: a6ed3c97c9582dbe6cc301140b996ecd393322c0c46651e85c95557518e365f6


Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rag. Fabio Castellani - Presidente



Dott. Carlo Berretti - Revisore



Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia Anastasi - Revisore

